



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SAVONA

SENTENZA N. 258/19
del 02/05/19
dep 03/05/19
N. 1189/19 R.G.
N. 1109/19 CRON
N. REP
Oggetto: O.S.A.

Nella persona del dott. Maria Clementina Traverso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub R.G. 489/2019 in materia di opposizione a sanzione amministrativa

TRA

NATO A e residente in
ivi elettivamente domiciliato
ricorrente in proprio

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – SAVONA IN PS DEL PREFETTO P.T.

resistente

* * *

CONCLUSIONI

per parte ricorrente: "in via principale, in accoglimento del ricorso, dichiarare infondato, illegittimo e/o inefficace il provvedimento sanzionatorio; nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, contenere la richiesta creditoria risultante dall'ordinanza ingiunzione nella sanzione pecuniaria originale evidenziata sul verbale di accertamento di violazione(minimo edittale); con vittoria di spese".

per la resistente: "si chiede la conferma del provvedimento impugnato ed il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato con vittoria di spese".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso pervenuto a mezzo posta presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 5.3.2019 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1120 resa dal Prefetto di Savona in data 29.1.2019 e avverso il verbale n. SCV 0005796941 elevato in data 8.8.2018 dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni di Roma, per violazione dell'art. 142, commi ottavo ed undicesimo Cod. Str. Avendo il ricorrente superato di oltre 10 Km/h e fino a oltre 40 Km/h i limiti previsti di velocità, rilevata a mezzo di apparecchio SICVE (c.d. tutor).

Parte ricorrente ha dedotto svariati motivi di opposizione, tuttavia, tra questi, assorbente appare la censura relativa alla mancata correttezza dell'omologazione dello strumento di

rilevazione in questione così come alla mancata verifica periodica della funzionalità dello strumento in questione.

Concludeva pertanto per l'annullamento della sanzione

Fissata l'udienza di prima comparizione alla data del 2 maggio 2019 parte resistente provvedeva al deposito della documentazione prevista ex art. 6 comma 8, D.lgs. 150/2011 ed a costituirsi mediante comparsa depositata in data 29.4.2019 in cui contestava il ricorso avversario; confermava la correttezza delle valutazioni già espresse in sede di ordinanza ingiunzione e deducendo in particolare che l'omologazione dello strumento è l'unica incombenza necessaria per un valido uso dello strumento *"non sussistendo nei manuali d'uso predisposti dalle case costruttrici né alcun altro adempimento manutentivo o di taratura periodica"* (cfr. ordinanza impugnata p.1).

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

Alla medesima udienza, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.

* * *

Il ricorso merita accoglimento per i seguenti sintetici motivi.

Va preliminarmente ricordato che le apparecchiature destinate al controllo, di cui all'art. 142 comma 6 del C.d.S. (che dispone: *"Per la determinazione dell'osservanza dei **limiti di velocità** sono considerate fonti di prova le risultanze di **apparecchiature debitamente omologate**, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento"*) devono essere **preventivamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di taratura**.

In tal senso, infatti, si è espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 18.6.2015, n. 113), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S., *"nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di **velocità** siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura"*.

Sull'obbligo di periodiche verifiche di funzionalità e di taratura, peraltro è bene ricordare che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, con provvedimento **prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07 agosto 2017**, avente ad oggetto: *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi*

di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale", ha espressamente affermato che: "i dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione.

La procedura di approvazione del prototipo si completa con l'esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle **verifiche di taratura** e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l'idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un **decreto di approvazione del prototipo**.

Dunque, ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a **verifiche iniziali di taratura e di funzionalità**, al fine di accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.

Viene inoltre specificato che la **verifica di taratura**, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l'errore dell'indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall'utilizzatore, a condizione che siano accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento.

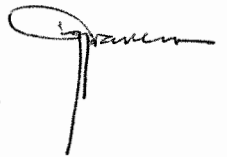
L'esito **positivo della verifica di taratura** comporta il **rilascio di un certificato di taratura**, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di **garantire la massima trasparenza**, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 ".

La circolare surrichiamata ha inoltre espressamente sottolineato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.

Pertanto, diviene obbligatorio per la PA, che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ricordato (e ribadito) l'importanza della taratura.

In particolare, ex multis, si veda Cass., 11.5.2016, n. 9645, che ha affermato che la taratura relativa alle strumentazioni per la rilevazione delle velocità, è obbligo che ricade in capo all'amministrazione da cui dipende l'agente accertatore, la quale, altresì – a fonte di



contestazioni come nel caso che, appunto, ci occupa - ha l'obbligo di produrre una copia autentica del certificato di revisione dello strumento di controllo elettronico della velocità.

In motivazione, circa l'obbligo di una taratura periodica degli strumenti in questione, la Suprema Corte ha l'occasione di affermare:

- *per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, è necessario che **lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura periodica**;*
- *Opinare altrimenti, condurrebbe ad una "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo";*
- *"appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato".*

*Nello stesso senso si pone la decisione di poco successiva (Cass., 16.5.2016, n. 9972) che ha annullato la sanzione per eccesso di velocità se l'apparecchio di controllo elettronico non è stato sottoposto alla **revisione periodica**, la c.d. taratura.*

La decisione appena citata ha inoltre espressamente chiarito che il certificato di taratura deve essere documentato e riportato a verbale, e l'eventuale mancanza della prova dell'avvenuta taratura, è equiparabile alla mancata revisione.

* * *

In definitiva, a seguito dell'esame della normativa di settore e della giurisprudenza resa in materia può concludersi che, la particolare tecnicità della strumentazione de qua comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.

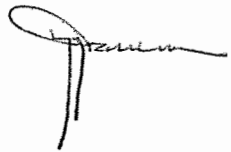
Ed in effetti, la mancata taratura delle apparecchiature potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare (si pensi, ad esempio, a fattori quali lo stato di usura dei conduttori "affogati" nell'asfalto dopo un lungo

periodo di esposizione al traffico e alle diverse condizioni climatiche, che possono incidere negativamente sul corretto e preciso funzionamento degli strumenti tecnici).

Dunque, la semplice omologazione degli strumenti - diretta a certificare l'identità delle apparecchiature al prototipo approvato -, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.

Inoltre, la taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata, deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri *SIT (Sistema Nazionale di Taratura)*, e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.

L'importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l'accertamento della velocità - oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare - *"è caratterizzata da irripetibilità"*



Da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all'accertamento della velocità.

È noto, infatti, che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perda ogni tipo di efficacia.

Occorre però ulteriormente precisare che il suddetto indirizzo ermeneutico si è maggiormente consolidato in relazione all'uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali, che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite.-

Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il tutor-sicve, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino, attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.

Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, *"deve essere effettuata a cura del costruttore*

dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale" (Cass. Civ. 29334/08).

Ed infatti: *"i sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature."* (Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 403 del 20-1-2010; nello stesso senso: Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 734/2007; Gdp Ostuni sentenza n. 139/2008; Gdp. San Vito dei Normanni n. 123/2008; Gdp di Grummello del Monte (Bg) sentenza n. 665/2008, con la quale annulla il provvedimento opposto, perché gli apparecchi utilizzati in modalità continuativa/automatica, devono essere sottoposti ad una verifica periodica e di tale verifica non vi è traccia nel verbale impugnato; Gdp Porretta Terme 174/2008;; ed ancora Gdp Bari sentenza n. 13875/2008 e 13892/2008; Gdp Bisceglie 734/2007; Gdp Barletta 911/2007, Giudice di Pace di Modena 2753/2006; Giudice di Pace Bitonto 667/2007; più recentemente: GdP Lodi 116/2018 e GdP Modena 24.4.2018).

* * *

Ciò detto, osservasi ancora che per giurisprudenza assolutamente consolidata nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..

Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass., ordinanza 1921/2019) ha ribadito che "il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.

All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa..

Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.”

Sulla scorta di quanto sopra, a fronte delle contestazioni in punto quo sollevate dal ricorrente incombe alla PA resistente la prova del corretto funzionamento dello strumento, mediante deposito di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.

* * *

Ciò necessariamente chiarito, rilevasi a questo punto che nessuna della documentazione in ultimo citata è prodotta da parte resistente, che anzi esclude espressamente (ed in tal senso è chiaro il contenuto dell'ordinanza impugnata che sopra in parte motiva, si è già succintamente ricordato) che sussista obbligo di adempimenti manutentivi o tarature periodiche (citando in tal senso un orientamento giurisprudenziale ormai del tutto superato a seguito della nota sentenza C. Cost., 18.6.2015, n. 113).

In definitiva, dunque, la PA ha omissso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione, e per tale motivo, il ricorso va accolto.

L'accoglimento del ricorso in forza della disciplina prevista ex art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/2011, assorbe ogni ulteriore questione e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

* * *

P.Q.M.

- il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,
- visti gli artt. 6-7- D.lgs 150/2011; 23 L. 689/81, 429 c.p.c.
- in accoglimento del ricorso
- annulla nei confronti di parte ricorrente il provvedimento rappresentato da: ordinanza ingiunzione n. 1120 resa dal Prefetto di Savona in data 29.1.2019 e

avverso il verbale n. SCV 0005796941 elevato in data 8.8.2018 dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni di Roma

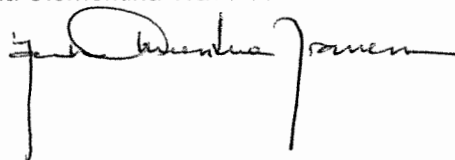
- compensa integralmente le spese di lite

Savona, 2 maggio 2019

Il Cancelliere

il Giudice di Pace

dott. Maria Clementina Traverso



IL CANCELLIERE B3
Salvatore DIASPRO

Depositato in Cancelleria
Savona... 03/05/19

IL CANCELLIERE B3
Salvatore DIASPRO